

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 964

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CESA

Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

*Presentata il 16 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione e in particolare all'articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno suggerito un adeguamento della disciplina in materia di spettacolo ai principi ispiratori di tali modifiche. L'orientamento federalista dell'articolo 117 e il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni trovano adeguato riscontro nella formulazione con cui la proposta di legge si presenta, avendo come obiettivo la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale. Dopo l'emanazione della legge « madre » del 1985 (legge n. 163), istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi « figlie », mai approvate dal

Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di principi e di indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.

La presente proposta di legge si prefigge dunque di colmare i vuoti normativi e di armonizzare il panorama legislativo stratificatosi negli ultimi decenni, anche per corrispondere all'esigenza di definire un assetto istituzionale che dia seguito, come già detto, alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 e alle sollecitazioni della Corte costituzionale.

Lo spettacolo va considerato un'opportunità e una risorsa per l'economia, per la coesione sociale e per l'immagine del nostro Paese, un valore aggiunto di un'identità, di

una storia e di una tradizione da valorizzare in un contesto globalizzato sempre più omogeneizzante.

Muovendo da tali presupposti, si intendono richiamare i principi sanciti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO e resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2007, ma anche la necessità di valorizzare il pluralismo e la libera espressione della creatività.

Una legge quadro non può che essere di principi, snella ed essenziale, rinviando a successive fasi l'attuazione e gli adempimenti tecnici. Tra i principi, si vogliono in questa sede evidenziare:

a) il prioritario interesse nazionale e una politica nazionale dello spettacolo dal vivo, con forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni;

b) la diffusa presenza nel territorio dello spettacolo dal vivo per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e dei disagiati;

c) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

d) l'azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica;

e) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema scolastico;

f) la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

g) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti più

diffusi e moderni di comunicazione di massa;

h) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del *welfare*;

i) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti che influenzano la libertà del mercato e la libera concorrenza;

l) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, salvaguardando l'efficacia e l'efficienza degli investimenti;

m) la cadenza triennale dei finanziamenti a valere sul FUS, inteso come fondo di investimento.

Stabilite le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello Stato e del sistema delle autonomie locali, si individuano e si introducono nuovi strumenti per sostenere la riorganizzazione e lo sviluppo del settore e, in particolare, ci si riferisce:

1) alla semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, con nuovi presupposti e requisiti per l'accesso all'intervento pubblico;

2) all'istituzione della banca dati professionale che censisce, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica della pubblica amministrazione, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica e organizzativa nel settore;

3) alla funzione individuata per la Scuola superiore della pubblica amministrazione di concorrere alla formazione di *manager* per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo;

4) alla regolamentazione dell'avvicendamento alle sovrintendenze e alle direzioni degli enti e degli organismi, attraverso bandi pubblici di concorso per titoli ed esami, al fine di favorire il ricambio delle esperienze artistiche e professionali;

5) alla disciplina della professione di agente dello spettacolo dal vivo;

6) all'utilizzo dell'Istituto per il credito sportivo per la costituzione di un apposito fondo di garanzia destinato a ridimensionare gli effetti del Trattato di Basilea 2 e a favorire l'accesso al credito;

7) a ricondurre l'intervento della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa nell'ambito dei progetti sulle strutture teatrali e multimediali e per la piena fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei disabili;

8) all'adozione della detassazione degli utili reinvestiti, cosiddetta «*tax shelter*», di crediti d'imposta, della detassazione di entrate e di proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore;

9) all'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione reimpiegati;

10) ai crediti d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;

11) alla semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali, con estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese;

12) alle agevolazioni fiscali in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e di alloggio correlate allo svolgimento dell'attività.

Uno specifico richiamo è previsto al mondo del lavoro e al *welfare*, con misure volte a constatare l'andamento del mercato del lavoro e la valutazione delle politiche del lavoro, a subordinare il diritto alla pensione di vecchiaia, per tersi-

corei e ballerini al compimento del quarantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno per le donne, a consentire versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici, a estendere ai lavoratori del settore le tutele dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Sul piano operativo, è istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, composto da ventiquattro membri, articolato in quattro comitati tecnici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante) espressione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dello Stato e delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti sulla ripartizione del FUS tra settori (includere le quote per progetti multidisciplinari, per il sostegno ai nuovi talenti — anche della musica leggera — e per l'incremento per la danza con le risorse già destinate ai corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche che assumono piena autonomia), sull'utilizzo di risorse aggiuntive, sul riequilibrio territoriale delle attività e sulla valutazione dei progetti di attività, con l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata.

La parte conclusiva della presente proposta di legge è dedicata alla ricognizione generale della musica (colta ed extracolta), del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante, di cui sono riconosciuti, attraverso l'espressione artistica, l'insostituibile valore sociale, economico e formativo per la collettività.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

*(Finalità).*

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionali e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di sostegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.

3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione

dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo in tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.

4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il *musical*, il circo e lo spettacolo viaggiante, comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

## ART. 2.

### *(Principi fondamentali).*

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.

2. Costituiscono principi fondamentali:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) l'azione in favore delle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, nonché la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;

c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di interculturalità, di relazione tra le culture e tra le generazioni, di sostegno nelle aree di disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociali;

d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo nel territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;

e) l'azione in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), essenziale momento di aggregazione sociale e imprenditoriale nonché di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;

g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi tra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;

h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione;

i) la promozione delle attività dello spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;

l) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i

beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;

m) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;

n) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

o) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;

p) l'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;

q) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27.

#### ART. 3.

##### *(Compiti dello Stato).*

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità con le regioni della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », gli indirizzi generali

per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina con decreto l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;

*b)* promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;

*c)* favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;

*d)* promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione a iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;

*e)* promuove e favorisce, in relazione con i preposti uffici dell'Unione europea, l'accesso ai fondi europei da parte degli operatori del settore, avvalendosi delle strutture esistenti all'interno della pubblica amministrazione, anche promuovendo l'istituzione di un portale informatico che consenta di utilizzare le informazioni disponibili relativamente ai fondi destinati ad attività e manifestazioni culturali svolte a livello italiano, europeo e internazionale;

*f)* favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore dei soggetti



dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;

g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radio-televisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;

i) promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, quali archivi di Stato, Mediateca RAI, Centro sperimentale di cinematografia e Istituto Luce, l'istituzione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

#### ART. 4.

*(Compiti della Conferenza unificata).*

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2 la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la

quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 12;

b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche, nonché il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

c) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;

d) promuove e coordina intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori dello spettacolo dal vivo, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione, nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

#### ART. 5.

##### *(Compiti delle regioni).*

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei prin-

cipi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:

*a)* nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;

*b)* gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;

*c)* concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale ove esistenti e riconosciute tali;

*d)* promuovono il turismo culturale e i circuiti nazionali di eccellenza per il turismo delle arti e dello spettacolo, di cui all'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

*e)* concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *i*);

*f)* promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprendito-

ria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;

g) definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI — Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;

i) possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

l) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;

m) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono a tali criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, *festival*, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo nel territorio;

n) in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tra-

dizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;

o) partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, *auditorium* e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;

p) in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;

q) definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 6.

*(Compiti delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di Roma Capitale).*

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte se-

conda della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le province, le città metropolitane, i comuni e Roma Capitale secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2.

2. In particolare, le province, le città metropolitane, i comuni e Roma Capitale:

*a)* partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;

*b)* concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;

*c)* concorrono con lo Stato e con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di prioritario interesse internazionale e nazionale ove esistenti e riconosciute tali;

*d)* concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo dal vivo;

*e)* partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

*f)* collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;

*g)* partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili

destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

*h)* collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;

*i)* promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono a tali criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, *festival*, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo nel territorio;

*l)* collaborano con le regioni alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;

*m)* promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o);

*n)* nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tali attività e rilasciano le relative autorizzazioni;

*o)* riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

#### ART. 7.

*(Osservatorio nazionale dello spettacolo).*

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985,

n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato « Osservatorio », svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).

2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, nonché sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.

3. L'Osservatorio partecipa al portale informatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), curando in particolare l'attività di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo le più ampie presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

5. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del FUS secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali.

## CAPO II

### INTERVENTI DI RIFORMA

#### ART. 8.

*(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo e individuazione delle tipologie di attività).*

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favoriti trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. Le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2013.

2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

3. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:

a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;

b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;

c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;

d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree di disagio sociale;

e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;

f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;

g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto a una funzione culturale nell'intero territorio nazionale;

h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

4. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.

5. Per il primo triennio di attuazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio

della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua data di entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

ART. 9.

*(Accordi di programma).*

1. Secondo i principi di leale collaborazione e di cooperazione istituzionale, la gestione unitaria delle risorse del FUS può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso accordi di programma, quali strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme e i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi degli enti locali e di privati. L'accordo di programma può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.

2. All'accordo di programma sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.

3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla regione che, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio di cui al comma 1, ovvero anche su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, riferisce sugli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 18.

ART. 10.

*(Agevolazioni su finanziamenti).*

1. Sono istituiti presso l'Istituto per il credito sportivo, che ne cura la gestione, il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo per la concessione di garanzie in favore di finanzia-

menti erogati alle imprese e agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo.

2. I Fondi di cui al comma 1 sono di esclusiva titolarità dello Stato e sono alimentati con la destinazione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un importo annuo pari all'1 per cento della quota del FUS destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.

3. Il contributo e la garanzia possono essere assegnati a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo dal vivo per:

a) finanziamenti diretti alla costruzione, al recupero, al restauro, alla conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e alla conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, compresi i teatri tenda;

b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

4. Con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti le quote delle risorse da destinare al Fondo per la concessione di contributi in conto interessi e al Fondo per la concessione di garanzie, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione e i criteri di selezione. Il Ministero per i beni e le attività culturali stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse dei Fondi di cui al comma 1.

5. Le regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi e garanzie a valere su finanziamenti di cui al comma 3. A tal fine le regioni stabiliscono la quota del FUS di propria competenza eventualmente da destinare a questo scopo, nonché le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

#### ART. 11.

*(Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo).*

1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denomi-

nato « Fondo perequativo », con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. L'esclusiva titolarità del Fondo è attribuita al Ministro per i beni e le attività culturali e la gestione è affidata alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS Spa. Le risorse del Fondo perequativo sono destinate:

a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di attrattori culturali territoriali e di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da attuare d'intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto.

#### ART. 12.

*(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti).*

1. È istituito il Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, destinato alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo, la cui titolarità esclusiva spetta al Ministro per i beni e le attività culturali, sono ripartite dalla Conferenza unificata, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 18, tra le regioni e ad esse attribuite sulla base di progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo è riservato a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento è riservato alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.

3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

#### ART. 13.

*(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 1° gennaio 2014, è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa, anche fuori del settore dello spettacolo, un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di 300.000 euro annui per ciascun soggetto, per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del red-

dito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. I requisiti e le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione del limite di fruizione del credito d'imposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 1° gennaio 2014, le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede d'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno successivo, nel caso in cui la copertura finanziaria risulti insufficiente a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, usufruendo delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste per tale fattispecie.

6. Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

#### ART. 14.

*(Educazione e formazione culturali).*

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione, dell'animazione teatrale e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.

3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale



e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

ART. 15.

*(Formazione professionale e  
alta formazione).*

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, incentivando forme di coordinamento nazionale delle iniziative formative e di condivisione delle linee di intervento.

2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi e del sistema della formazione professionale con attività comprovata di almeno cinque anni operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori e altri operatori del settore.

3. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.

4. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di classificazione nazionale per le scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e per le scuole di ballo riconducibili ad attività sportive e di ginnastica artistica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture preposte all'insegnamento, i titoli, i *curricula* e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 5.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.

6. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è riconosciuta, all'Accademia d'arte circense, con sede a Verona, la funzione didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'attività del Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) di Verona per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.

7. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione del personale

dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 16.

*(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo).*

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 18, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

ART. 17.

*(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti).*

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza

di un contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:

*a)* tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di spettacolo pubblico ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;

*b)* tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:

*a)* promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;

*b)* prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

*c)* provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

*d)* assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza.

4. Agli organizzatori culturali che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 3.

ART. 18.

*(Consiglio dello spettacolo dal vivo).*

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato « Consiglio », articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante, nonché quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I membri del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i membri del Consiglio. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti membri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della ripartizione delle risorse del FUS.

4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:

a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'adozione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;

b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 5;

c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;

d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 8;

e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 9;

f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;

g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;

h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso attribuite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.

#### ART. 19.

*(Comitati tecnici).*

1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 18 sono composti da cinque membri scelti in base alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.

2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. I comitati tecnici si esprimono:

a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale, compresi quelli

inclusi negli accordi di programma di cui all'articolo 9;

c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 18, comma 6, lettere d), e), f) e g);

d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;

e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

### CAPO III

#### ATTIVITÀ SETTORIALI

##### ART. 20.

*(Attività musicali).*

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, compresa la musica popolare contemporanea, un aspetto fondamentale della cultura e un insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo delle sue esistenze e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori

2. La Repubblica tutela e valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di pro-



duzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico, compreso il *jazz*, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale nell'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival*, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica *jazz*, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;

l) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione, nonché l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

ART. 21.

*(Attività teatrali).*

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce un aspetto fondamentale della cultura e un insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se tale azione è svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione e di ospitalità dello spettacolo, nonché di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità deve attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:

a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;

b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;

c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;

d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.

#### ART. 22.

##### *(Attività di danza).*

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un aspetto fondamentale della cultura e un insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica, lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione della danza, nonché di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

#### ART. 23.

*(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).*

1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione all'estero della presenza delle attività italiane di cui al presente comma;

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istituzione dei registri è definita con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 24.

*(Decadenze).*

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante, previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

## ART. 25.

*(Coordinamento normativo).*

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

## ART. 26.

*(Autorizzazione della Commissione europea).*

1. L'efficacia delle misure che realizzano aiuti di Stato di cui all'articolo 13 della presente legge, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede ai necessari adempimenti.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

## ART. 27.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante utilizzo della quota del FUS destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del medesimo FUS destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio e di comitati e commissioni, integrata ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nonché mediante utilizzo di quota parte dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, pari a 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i Fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure ivi previste.

€ 4,00



\*17PDL0009250\*